CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE

DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI LECCE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE

NEL REGISTRO DEI TIROCINANTI

ART. 6 D.P.R. 137/2012

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… con la presente dichiara di aver compreso ed accettato tutto quanto indicato nel Regolamento sul Tirocinio Obbligatorio per l’accesso alla Professione di Consulente del Lavoro, approvato dal CNO con delibera n.327 del 23 ottobre 2014 con parere favorevole del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014 ed entrato in vigore dal 01/01/2015.

Per una corretta applicazione dell’art. 6 D.P.R. 137/2012 contenente “**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.**”, si richiama l’attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

1. la domanda in carta legale, come da allegatoda presentare al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, deve essere corredata dai documenti indicati nel suddetto Regolamento, il costo dell’iscrizione all’Albo è di € **300,00**.

Il professionista, **CONSULENTE DEL LAVORO,** presso lo studio del quale si svolgerà il praticantato, **deve essere iscritto all’albo da almeno 5 anni** e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale (art.6 c. 3 D.P.R. 137/2012).

Il tirocinio professionale, ha una durata massima di diciotto mesi. (art.6 c. 1 D.P.R. 137/2012) e si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio Provinciale (*art. 3, c. 1 del D.M. 2.12.1997* ).

Al termine del periodo di tirocinio, il Praticante è tenuto a riconsegnare il fascicolo formativo per mettere in condizioni il Consiglio dell'Ordine, di rilasciare il certificato di compiuta pratica **entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione del Tirocinio**; il suddetto certificato, perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'Esame di Stato quando previsto. (art.6 c. 12 D.P.R. 137/2012).

Il Consiglio Provinciale attua delle verifiche, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite in ordine alle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene svolta entro il compimento del periodo di tirocinio con il sistema del questionario a risposta multipla.

Data …………….................………….

Firma

……………………………………..